

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Decreto n. 7 del 11.06.2019**

**Ritiro degli atti della procedura di cui all'Avviso di ricerca di professionalità per l'incarico di Direttore Generale del CREA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 63 del 10 agosto 2018 e in pari data sul sito istituzionale dell'ente (delibera del Consiglio di amministrazione n. 29 del 29 maggio 2018)**

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

**VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti Interministeriali dell'1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del *“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”*, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal *Piano* sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

**VISTI** la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell'Ente e il Decreto del Vicepresidente 13 marzo 2019, n. 27, con il quale l'incarico di Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 29 maggio 2018 con la quale è stato dato mandato al Presidente *pro tempore* di indire la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla selezione di una rosa di tre candidature tra cui scegliere il candidato che abbia i requisiti, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, per ricoprire l’incarico di Direttore Generale del CREA da sottoporre la Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 4, comma 7 e dal successivo art. 8 dello Statuto (Avviso di ricerca professionalità per l’incarico di Direttore Generale);

**VISTO** l’Avviso di ricerca di professionalità per l’incarico di Direttore Generale del CREA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 63 del 10 agosto 2018 e in pari data sul sito istituzionale dell’ente;

**VISTO** il decreto del Presidente n. 66 del 29 novembre 2018, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della citata procedura;

**PRESO ATTO** che la Commissione ha terminato i compiti alla stessa assegnati dall’art. 5 dell’Avviso, presentando la rosa dei tre candidati al Presidente i quali sono stati convocati per l’apposito colloquio;

**PRESO ATTO** che in data 5 marzo 2019 il Tribunale Ordinario di Roma - Giudice per le indagini preliminari ha emesso una ordinanza di applicazione di misura cautelare, nei confronti, tra gli altri, del Presidente dell’Ente;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 8 marzo 2018 con la quale è stata disposta la sospensione della procedura in parola per la straordinarietà delle predette circostanze ed intervenute nel corso del procedimento;

**PRESO ATTO** che i candidati ammessi al colloquio con il Presidente sono stati avvertiti della predetta sospensione;

**PRESO ATTO** della parziale riorganizzazione dell’Amministrazione del Crea, determinata nell’ottica sia dello snellimento degli *iter* procedurali, sia del risparmio della spesa pubblica;

**VISTO** il decreto del Presidente n. 7 del 15/01/2019 con il quale è stata disposta la soppressione della Direzione tecnica e l’attribuzione dell’Ufficio Rapporti istituzionali e relazioni internazionali alla Direzione Generale;

**CONSIDERATO** che la suddetta soppressione della Direzione tecnica, intervenuta successivamente all’avvio della procedura *de qua*, ha determinato un vuoto organizzativo in quanto, a tutt’oggi, si riscontra la mancanza di un collegamento tra la gestione amministrativa e le attività di ricerca dell’Ente;

**VALUTATA** la necessità di opportune modifiche della Struttura dell’Amministrazione Centrale a causa delle suddette difficoltà operative;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, nelle more della ridefinizione degli ambiti di operatività della Struttura Centrale, rivalutare l’opportunità della procedura di individuazione della figura professionale del Direttore Generale del Crea al fine di porre in rilievo, oltre all’esperienza e le competenze gestionali e manageriali, le attitudini tecnico scientifiche in grado di dare il necessario raccordo alle attività di ricerca dell’Ente;

**RITENUTO** opportuno agire in sede di autotutela mediante il ritiro degli atti di avvio della procedura in parola e tutti gli atti consequenziali della procedura concorsuale a seguito della nuova valutazione dell’interesse pubblico a favore di una nuova selezione per la ricerca di professionalità

per l'incarico di Direttore Generale che abbia anche attitudini a gestire l'area tecnico-scientifica dell'Ente;

**VISTO** l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 il quale prevede tre presupposti alternativi che legittimano l'adozione di un provvedimento di secondo grado: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (jus poenitendi);

**PRESO ATTO** che, nel caso specifico, è intervenuto il mutamento della situazione di fatto consistente nella necessità di riordino a seguito di dimissione del Consiglio di Amministrazione dell'ente in carica e della nomina del Commissario straordinario, sono sopravvenuti motivi di pubblico interesse (esigenza contingente di garantire un Direttore Generale con competenze non solo amministrative ma anche tecnico scientifiche), che hanno portato ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (l'interesse di nominare un Direttore Generale con competenze eminentemente manageriali);

**VISTO** l'art. 21 quinquies, comma 1, ultimo periodo, della Legge n. 241/1990 in tema di indennizzo da parte della pubblica amministrazione in caso di pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati causato da ritiro di un atto ad efficacia durevole;

**CONSIDERATO** che solo l'intervento della presa d'atto della graduatoria, e l'invito a prendere servizio determinano in capo ai candidati il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro;

**CONSIDERATO** che fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento e non una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro;

**PRESO ATTO** che la giurisprudenza consolidata stabilisce che in tali ipotesi al partecipante non spetti alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali rientra la approvazione della graduatoria definitiva ma non rientra il bando di concorso;

**RITENUTO** che non sia dovuto indennizzo intervenendo il presente provvedimento in un momento in cui la procedura in parola non è giunta a compimento né si è perfezionata con la nomina del vincitore, essendo ancora in corso la valutazione delle candidature della rosa individuata dalla Commissione e non avendo, pertanto, i candidati acquisito, in relazione allo stato della procedura, una posizione di vantaggio concreta, e comunque tale da far sorgere, nel contesto del procedimento amministrativo in corso, un pregiudizio a loro danno;

**VISTO** l'art. 1337 del codice civile in materia di responsabilità precontrattuale;

**CONSIDERATA** l'ammissibilità della tutela risarcitoria derivante da responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione in caso di adozione di un atto legittimo di autotutela;

**CONSIDERATO** che, nello specifico caso di ritiro dell'Avviso in autotutela nella fase in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla procedura e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, non ci si trovi in una fase di svolgimento delle trattative e che, come sostiene una buona parte della giurisprudenza la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 1337 c.c. non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente;

**RITENUTO** che, pur volendo ammettere un diritto alla tutela risarcitoria dei partecipanti alla procedura, siano da escludere eventuali pretese risarcitorie in quanto questa amministrazione ha adottato comportamenti dettati dall'assoluta buona fede e che i doveri di correttezza e buona fede di cui è espressione l'art. 1337 c.c., nel quadro di una procedura ad evidenza pubblica, si traducono in primo luogo nell'obbligo di rendere ai partecipanti, in modo tempestivo, le informazioni necessarie a salvaguardare la loro posizione, in modo da impedire che si consolidi un pericoloso affidamento sulla conclusione del procedimento;

**TENUTO CONTO** che la revoca e in generale gli atti di secondo grado in funzione di autotutela devono seguire la stessa procedura osservata per l'adozione del provvedimento poi ritirato ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati (principio del *contrarius actus*);

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito,

## **DECRETA**

Per le motivazioni descritte in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

### **Articolo 1**

Il ritiro in autotutela della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 29 maggio 2018 e quindi dell'Avviso di ricerca di professionalità per l'incarico di Direttore Generale del CREA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 63 del 10 agosto 2018 e in pari data sul sito istituzionale dell'ente ed ogni atto precedente e consequenziale.

### **Articolo 2**

Di rendere nota la revoca della procedura comparativa in oggetto e il presente provvedimento mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che sul sito Internet dell'ente nonché di avvisare i candidati ammessi agli orali.

### **Articolo 3**

Di provvedere con successivo atto una volta effettuati tutti gli adempimenti necessari ad emanare il nuovo Avviso di ricerca di professionalità per l'incarico di Direttore Generale del CREA.

### **Articolo 4**

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Reclutamento e relazioni sindacali per gli adempimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario  
Cons. Gian Luca Calvi